

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 ottobre 2009

che autorizza la Repubblica federale di Germania a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2009/791/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 19 dicembre 2008, la Repubblica federale di Germania («la Germania») ha chiesto l'autorizzazione a continuare ad applicare una misura di deroga alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE relativa al diritto di detrazione e precedentemente concessa con decisione 2004/817/CE ⁽²⁾ ai sensi della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽³⁾ allora applicabile.
- (2) A norma dell'articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 3 giugno 2009, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dalla Germania. Con lettera del 9 giugno 2009 la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutte le informazioni necessarie per l'esame della richiesta.
- (3) La misura di deroga è volta ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.
- (4) La misura deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE che stabilisce il principio generale del diritto a detrazione ed è intesa a semplificare la procedura

di riscossione dell'IVA. Essa non influisce che in misura minima sull'importo dell'imposta dovuta allo stadio del consumo finale.

- (5) Gli elementi di diritto e di fatto che giustificano l'attuale applicazione della misura di semplificazione di cui trattasi non sono cambiati e permangono. È opportuno pertanto autorizzare la Germania ad applicare la misura di semplificazione per un ulteriore periodo, la cui durata è però limitata al fine di consentire una valutazione della misura.

- (6) La misura di deroga non avrà un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata ad escludere dal diritto a detrazione dell'IVA, l'IVA di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % del totale per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 20 ottobre 2009.

*Per il Consiglio**Il presidente*

A. BORG

⁽¹⁾ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 357 del 2.12.2004, pag. 33.

⁽³⁾ GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.